

Alabama: un commento della legge che bandisce l'aborto.

Un primo commento al testo integrale della legge approvata dallo Stato dell'Alabama in materia di aborto.

La legge approvata quasi all'unanimità dalla Camera (73 favorevoli, 3 contrari) e dal Senato (25 favorevoli, 6 contrari) dell'Alabama e oggi promulgata dal Governatore, è eloquentemente rubricata "*Alabama Human Life Protection Act*". Il disprezzo e il tasso ideologico con cui i media di tutto il mondo hanno trattato la notizia, non rendono ragione del testo del provvedimento. La legge che entrerà in vigore in Alabama tra 6 mesi, afferma che l'aborto (anche nella forma tentata) configura, sì, un reato, tranne che nel caso in cui sia necessario per evitare un grave pericolo alla salute della madre. La legge prevede per qualsiasi indicazione all'aborto la non imputabilità della madre, e tale elemento è stati quasi del tutto ignorato dalla narrazione giornalistica.

Com'è tipico del sistema americano, la legge contiene un'ampia premessa (Section 2) che descrive le basi su cui poggia il provvedimento ovvero la c.d. intenzione del legislatore.

Il Parlamento ha considerato che la norma del codice penale dell'Alabama (Section 13A-13-7) che sanziona l'aborto (anche nella forma tentata) non è mai stata abrogata, sebbene sia stata resa inefficace dall'intervento della Sentenza della Corte Suprema degli USA *Roe v. Wade* del gennaio 1973, e dalle successive conformi che hanno implicitamente abrogato e reso inapplicabili le normative statali di disciplina restrittiva dell'aborto. Il 6 novembre 2018, inoltre, i cittadini dell'Alabama hanno approvato un emendamento alla Costituzione del 1901 che vincola lo Stato stesso a riconoscere e sostenere la dignità della vita prima della nascita e i diritti del nascituro, chiarendo che la Costituzione dell'Alabama non include alcun diritto all'aborto e men che mai lascia spazio al suo finanziamento con fondi pubblici.

A tanto va aggiunto che il Codice Penale dell'Alabama, nella definizione di persona relativamente al reato di omicidio include espressamente il nascituro nel grembo materno a qualunque stato del suo sviluppo e indipendentemente dalla sua "vitalità". Nella premessa, poi, il legislatore richiama il principio di eguaglianza contenuto nella Dichiarazione di Indipendenza degli Stati Uniti d'America e il suo ancoraggio al diritto naturale, e la ritiene applicabile pure al nascituro: tanto poiché gli attuali progressi della biologia e della medicina rendono non più possibile dubitare della circostanza che il nascituro sia un essere umano. Si precisa che i recenti progressi della medicina dimostrano che il cuore di un bambino inizia a battere a circa sei settimane, potendo essere ascoltato dall'ecografo a otto settimane e visto da un doppler fetale a 10 settimane; che l'imaging ecografia è in grado di rivelare tutto lo sviluppo in grembo del nascituro, mostrando già dopo 6 settimane anche l'immagine di un essere umano. Nella Section 2 della legge c'è, poi, spazio anche per un'altra interessante considerazione (lett. i): «*Si stima che 6.000.000 di ebrei sono stati uccisi nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda guerra mondiale; 3.000.000 di persone giustiziate dal regime di Stalin nei gulag sovietici; 2.500.000 di persone uccise in Cina nel 1958; da 1.500.000 a*

3.000.000 di persone sono state uccise dai Khmer rossi in Cambogia negli anni '70; 1.000.000 di persone sono state uccise durante il genocidio ruandese nel 1994. Tutti questi sono ampiamente riconosciuti come crimini contro l'umanità. Ebbene, oltre 50 milioni di bambini sono stati abortiti negli Stati Uniti a far data dalla Roe vs. Wade del 1973 a oggi (più di tre volte il numero di quelli uccisi nei campi di sterminio tedeschi, nelle purghe cinesi, nei gulag di Stalin, nei campi di sterminio cambogiani e durante il genocidio ruandese messi assieme)».

Denotando una chiara conoscenza delle derive giurisprudenziali degli ultimi decenni e degli strumenti usati dalla giurisdizione per aggirare le leggi in materia di aborto, il legislatore dell'Alabama fissa poi normativamente il significato da attribuirsi ad alcune parole o espressioni, come aborto, gravidanza extrauterina, anomalia letale, grave pericolo per la salute della madre, nascituro, ecc... È interessante qui notare che la legge espressamente prevede che non si intende "aborto" il trattamento fatto con l'intento di evitare il grave pericolo alla salute della madre né quello finalizzato alla interruzione di una gravidanza extrauterina o di quella di un feto con anomalie letali (ovvero destinato a nascere morto o a morire immediatamente dopo la nascita).

E' meritevole di attenzione la definizione normativa di "grave pericolo per la salute della madre". Per la legge in commento esso è «*la condizione che secondo un ragionevole giudizio medico richiede la cessazione della gravidanza per scongiurare la morte della madre o il pericolo grave compromissione sostanziale e permanente di una importante funzione vitale*». Il "grave pericolo per la salute" «*non include condizioni emotive o malattie mentali che solo astrattamente potrebbero determinare la sua morte o quella del nascituro*»: deve essere necessariamente uno psichiatra dell'Alabama, con almeno 3 anni di esperienza clinica, a certificare che la donna ha una grave malattia mentale diagnosticata e per questo, secondo un ragionevole giudizio medico, vi è ragione di credere che ella effettivamente porrà in essere condotte che potrebbero comportare la sua morte o quella del nascituro, sicché la cessazione della gravidanza è necessaria dal punto di vista medico per evitare queste condotte.

Fatte queste premesse, la legge qualifica come reato (Section 4) l'aborto (anche nella forma tentata), ad accezione della circostanza in cui un medico certifichi il "grave pericolo per la salute della madre"; certificazione che, tranne i casi di emergenza-urgenza, deve essere confermata da un secondo medico entro massimo 180 giorni dall'aborto. La legge, con estrema chiarezza dispone, quindi, che «*Nessuna donna su cui un aborto viene eseguito o tentato è penalmente o civilmente responsabile. Nessun medico che certifichi il grave pericolo per la salute della madre può essere ritenuto responsabile*» (Section 5). In tutti gli altri casi, la commissione di un aborto in violazione di questa legge determina l'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale dell'Alabama per l'omicidio (e per il tentato omicidio relativamente al tentato aborto).

In estrema sintesi, può dirsi che la legge dell'Alabama non pone alcun carico penale sulla donna gestante e chiede semplicemente che si ricorra all'aborto quando viene ritenuto necessario, ovvero quando il bilanciamento tra le posizioni giuridiche dei soggetti coinvolti – che, dunque, qui sono due e non uno – vada nel senso di salvare la salute della madre

da un grave pericolo. Pare di poter dire, infatti, che la portata innovativa più significativa della legge sia proprio in quella definizione chiara e non rimessa alla discrezionalità dei giudici di “grave pericolo per la salute della madre”: l’aborto è scriminato solo quando è necessario a evitare la morte della madre o il pericolo di una grave compromissione sostanziale e permanente di una sua importante funzione vitale, pur quando la morte o il pericolo possano scaturire da una patologia psichiatrica seriamente accertata.

La vera posta in gioco, politica più che giuridica, è che questa legge, che sarà verosimilmente impugnata, permetterà un nuovo giudizio davanti alla Corte Suprema USA: con l’attuale composizione della Corte, la Roe Vs. Wade resterà intatta o sarà superata?

Francesco Cavallo, avvocato, dottore di ricerca di diritto costituzionale comparato

Mag 17, 2019

<https://www.centrostudilivativo.it/alabama-il-testo-completo-e-commento-della-sentenza-che-banisce-laborto/>